



INTERESSA ANCHE IL LAVORO DOMESTICO BONUS ASSUNZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 23 gennaio 2004, ha precisato che le istanze per l'attribuzione del credito di imposta per i nuovi incrementi occupazionali (art. 63, L. n. 289/2002) possono essere inoltrate, a decorrere dal 2 febbraio 2004, all'Agenzia delle Entrate di Pescara utilizzando la nuova versione del prodotto informatico "credittoccupazione 2004".

Il beneficio, che trova applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro domestico, viene riconosciuto, previa esplicita autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, a fronte degli incrementi occupazionali sino alla data del 31 dicembre 2006.

Si rammenta a tale riguardo che il bonus viene riconosciuto, sino all'esaurimento delle risorse finanziarie destinate a tale fine, per le assunzioni a tempo indeterminato che configurano incremento occupazionale e si riferi-

scono a lavoratori di età non inferiore a 25 anni che non abbiano svolto attività di lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi antecedenti l'assunzione.

IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella
Vice Presidente: Ing. Lelio Casale
Segretario: Geom. Adolfo Gardenghi
Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli, Cav. Tiziano Casprini, Dott. Claudio Costenaro, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Dott. Lamberto Londini, Dott. Andrea Zini.
Tesoriere: Comm. Michele Vigne
Revisori dei conti: Dott. Dario Dal Verme, Dott. Maurizio Guglielmi, Dott. Paolo Babbo.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO UN ARTICOLO PER OGNI NUMERO

Ci occupiamo in questo numero dell'art. 11 del CCNL, che ci parla del caso di svolgimento di mansioni plurime. Sono soltanto tre righe, ma non dobbiamo sottovalutare la loro importanza.

Spiega questo articolo che nel caso di mansioni plurime il lavoratore ha diritto all'inquadramento che corrisponde alla mansione prevalente.

Quante volte ci ricordiamo che non è possibile inquadrare in terza categoria (sia pure per il periodo iniziale) la colf che per sette ore su otto viene addetta alla stiratura?

Una rivendicazione postuma del livello superiore costerebbe certamente molto cara.

Riportiamo, come al solito, il testo integrale dell'articolo del contratto.

Articolo 11 – Mansioni plurime: *“il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo.*

PER CONOSCERCI MEGLIO

- ci si può rivolgere alla più vicina Sezione Assindatcolf (vedi indirizzo a pag. 8 del notiziario);
- ci si può rivolgere alla Sede Nazionale, in Via del Tritone, 61 scala D, 00187 Roma
- si può telefonare alla Sede Nazionale (n. verde 800.162.261, oppure 06.6781122 – 06.6781131);
- si può inviare un fax al n. 06.69380292;
- si può inviare un E-mail all'indirizzo assindatcolf@tin.it;
- si può consultare il nostro sito internet: www.assindatcolf.it.

COMUNICAZIONE INPS MALATTIA E MATERNITÀ PER COLF REGOLARIZZATE CON LA BOSSI-FINI

L'Inps ha precisato che ai fini del riconoscimento delle prestazioni economiche di malattia e di maternità in favore di colf e badanti regolarizzate con la legge Bossi-Fini, si deve considerare anche il trimestre dal 10 giugno al 9 settembre 2002. Infatti, la copertura di detto periodo è stata effettuata dal datore di lavoro interessato attraverso il versamento del contributo forfetario di 290 euro a suo tempo corrisposto.

Il requisito contributivo per ottenere le prestazioni di cui sopra - precisa infine l'Inps - è di avere 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti l'inizio del congedo o 26 contributi settimanali nei 12 mesi antecedenti la stessa data.

10 APRILE 2004

OCCHIO ALLA SCADENZA

Ricordiamo agli associati che il 10 aprile è il termine per pagare i contributi del 1° trimestre 2004.

Il 10 aprile è anche l'ultimo giorno per denunciare all'Inps l'assunzione del lavoratore domestico avvenuta tra il primo gennaio e il 31 marzo 2004. Per le assunzioni avvenute in tale periodo bisognava dare comunicazione entro lo stesso giorno, all'Inail; entro 5 giorni, al Centro per l'impiego (l'ex ufficio di collocamento) e, nel caso di extracomunitari, alla Questura competente per territo-

rio entro 48 ore. Si fa presente che in caso di interruzione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di cessazione del servizio, comunicando contestualmente all'Inps - nell'apposito spazio previsto nello stesso bollettino di versamento - la data di cessazione.

Assindatcolf è a disposizione per ogni necessità ed informazione al riguardo, tramite le sue sezioni territoriali, i cui indirizzi sono pubblicati a pagina 8.